



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 21 del 28.03.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

**Redazione
Servizio Ambiente**

**Responsabile Procedimento
Geom. Gianni Rizzioli**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 oggetto
- art. 2 finalita' ed obiettivi

CAPO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- art. 3 indicazioni di riferimento per aree/siti puntuali
- art. 4 commissione ambiente
- art. 5 nuove edificazioni o sopraelevazioni
- art. 6 programmi annuali delle installazioni
- art. 7 valutazione dei programmi annuali
- art. 8 autorizzazione dei singoli impianti inclusi nella programmazione annuale
- art. 9 autorizzazione di singoli impianti non previsti nella programmazione annuale
- art. 10 modifiche ad impianti esistenti
- art. 11 impianti mobili e stagionali

CAPO III - CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

- art. 12 catasto
- art. 13 monitoraggio e mappatura dei livelli di campo elettromagnetico
- art. 14 vigilanza e controllo

CAPO IV - DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

- art. 15 concentrazioni delle antenne su una stessa struttura e presso proprieta' pubbliche
- art. 16 divieti di localizzazione e minimizzazione impatto visivo
- art. 17 minimizzazione dell'esposizione
- art. 18 risanamento degli impianti fissi

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- art. 19 partecipazione e informazione
- art. 20 sanzioni
- art. 21 spese di istruttoria
- art. 22 installazione altre tipologie di impianti
- art. 23 norme transitorie e finali

ALLEGATO A - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE/SITI PUNTUALI E LORO UTILIZZO AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE

ALLEGATO B - CRITERI STRATEGICI PER LO SVILUPPO E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 c. 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Poggio Renatico, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 2

FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendone la diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, individuati dal comma 1 dell'art.9 della L.R. n.30/2000 e s.m., nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della stessa Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:

- a) minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai ricettori sensibili;
- b) minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
- c) tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
- d) promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
- e) equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato;
- f) Individuazione delle condizioni più ragionevoli (valutazione della migliore tecnologia disponibile) per assicurare in tutto il territorio la copertura radioelettronica necessaria a garantire il servizio senza discriminazione per ciascun operatore di telefonia mobile in concessione tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della domanda.

3. Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.

4. Al fine di garantire il principio di cautela, così come sancito dai trattati dell' U.E., il Gestore dovrà sempre utilizzare la migliore tecnologia disponibile che produce la migliore minimizzazione dei campi elettromagnetici (cem). e dell'impatto visivo.

CAPO II PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 3 INDICAZIONI DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, il vigente P.R.G. individua gli ambiti territoriali idonei all'installazione di stazioni radio base (s.r.b.), mediante la definizione degli usi per ogni singola zona omogenea. Vengono definiti dal presente Regolamento le indicazioni di riferimento e criteri, contenuti nell'allegato A, per valutare le aree/siti puntuali e suddividendo gli stessi in **non idonei / di attenzione / idonei**, vocati o meno alle installazioni per la telefonia mobile.

2. La collocazione di una s.r.b. in aree di attenzione, pur non essendo vietata a priori, prevederà l'avvio di procedure concertate con i gestori per l'individuazione di misure tese alla minimizzazione.

3. Ai fini della localizzazione delle s.r.b., si privilegiano le aree e i siti puntuali di proprietà pubblica ovvero le aree e i siti puntuali eventualmente espropriabili per ragioni di pubblica utilità.

Art. 4 COMMISSIONE AMBIENTE

1. Per un'efficace e corretta valutazione degli interventi proposti, ivi compresa la valutazione di tutte le problematiche ambientali inerenti la materia, gli uffici comunali competenti si avvalgono del parere obbligatorio non vincolante della Commissione Ambiente Comunale.

2. Il Presidente della Commissione Ambiente di concerto con il Responsabile dell'Area competente, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, può promuovere incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA e AUSL, preventivamente alla presentazione dei Programmi annuali, di cui all'art. 6 del presente Regolamento. In tali incontri si concerteranno con i Gestori le condizioni per l'armonizzazione delle diverse reti in rapporto agli obiettivi di cui all'articolo precedente, individuando le possibili condivisioni di taluni impianti discendenti dall'applicazione dei criteri strategici di cui all'Allegato B. Potranno inoltre essere organizzati con i Gestori altri incontri ove sulla base delle previsioni dei Programmi (che

verranno presentati dai Gestori entro il 30 settembre di ciascun anno), si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi.

3. Il Presidente della Commissione Ambiente di concerto con il Responsabile dell'Area competente, su possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale, relativamente alle installazioni proposte, potrà richiedere un parere non vincolante della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Art. 5 NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI

1. Le installazioni radioelettriche dovranno tenere conto dell'utilizzo futuro di capacità edificatorie residue nelle aree circostanti previste dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della richiesta di autorizzazione (fatto salvo quanto previsto dall'art.208 del D.Legislativo n.253/2003).

Art. 6 PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI

1. I Gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del Programma annuale delle installazioni secondo le procedure di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..

2. Il Programma annuale oltre ad indicare la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 mt.) nelle quali il Gestore, per garantire il servizio secondo gli standards previsti dalla Concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il Programma, completo dei dati precedentemente richiamati, viene consegnato da parte dei Gestori su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali.

3. Il Programma annuale dovrà essere presentato sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

4. S'intendono decadute le installazioni i cui lavori non siano iniziati nel termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, salvo provvedimenti di sospensione da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i termini vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione.

5. Per quanto concerne le aree circoscritte approvate nei Programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione del Programma stesso.

Art. 7
VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI

1. Nel periodo 15-30 settembre di ogni anno, i Gestori presentano presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verifica la completezza della documentazione prodotta dal Gestore, sia dal punto di vista delle caratteristiche dei siti individuati che delle caratteristiche radioelettriche e di valutazione strumentale. In carenza di documentazione non verrà dato avvio al procedimento sino all'inoltro della documentazione mancante.
3. Successivamente all'avvio del procedimento, nel caso di puntuale richiesta di documentazione integrativa, necessaria per la valutazione dell'istanza presentata, i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
4. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale con spese a carico del richiedente, fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m..
5. Il Comune, qualora il Programma annuale preveda la collocazione di un impianto a meno di 200 metri dal confine con il territorio di un altro Comune, ne dà comunicazione al Comune interessato.
6. Durante l'istruttoria relativa alle aree circoscritte (di ampiezza non superiore a 150 m. di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto), ove il Gestore prevede d'installare degli impianti al fine di garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, si accerterà l'idoneità dell'area o di sue parti, valutandone la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale. Inoltre si provvederà ad indicare vincoli, condizioni o eventuali prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione del singolo impianto, secondo le procedure previste all'art. 9. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione delle aree circoscritte mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune.
7. Eventuali difformità rispetto allo stato di fondo dei livelli dei campi elettromagnetici rilevati, comporteranno la riattivazione della procedura di valutazione, con il pagamento delle conseguenti spese a carico del Gestore titolare dell'impianto. Nel caso in cui tale procedura di valutazione evidenzii il superamento dei limiti di esposizione previsti dalle normative vigenti, l'Amministrazione Comunale procede al rigetto del Programma presentato.
8. Il Comune, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approva i Programmi annuali e autorizza l'installazione degli impianti previsti negli stessi o parte di essi, ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente.
9. A conclusione dell'iter procedurale, copia dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego all'installazione di impianti per la telefonia mobile viene inviata ad ARPA e AUSL per opportuno riscontro ed aggiornamento.

Art. 8
AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI INCLUSI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessari, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, di titolo abilitativo all'attività edilizia, le relative domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredate dalla documentazione necessaria, sulla base della modulistica predisposta dallo stesso Sportello Unico.
2. Il relativo titolo abilitativo verrà acquisito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e sarà contenuto nell'autorizzazione unica.
3. I Gestori comunicano a Comune, ARPA ed AUSL l'avvenuta attivazione degli impianti autorizzati, nel termine di 20 giorni.

Art. 9
AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI NON PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. In casi particolari, motivando espressamente le esigenze determinatesi in ragione della copertura del servizio, singoli impianti, non previsti dal Programma annuale, potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure previste per i Programmi annuali. La relativa autorizzazione verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, nonché dei pareri previsti di legge, fermo restando che le domande di autorizzazione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei Programmi annuali. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione di richiesta di installazione di singoli impianti mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune.
2. In ogni caso le autorizzazioni per le nuove s.r.b. per singoli impianti hanno durata annuale e cessano la loro efficacia decorso tale termine senza che i relativi lavori siano stati iniziati.

Art. 10
MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI

1. Per modifica ad impianti esistenti, di cui all'art. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m., s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:
 - a) tipologia dell'antenna;
 - b) localizzazione dell'antenna;
 - c) altezza centro elettrico;
 - d) tilt elettrico o meccanico;

- e) guadagno dell'antenna;
- f) direzioni di puntamento;
- g) potenza irradiata;

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti, di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

2. L'installazione o la variazione di ponti radio sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente.

3. Non rientrano in quanto disposto al comma 1. i casi in cui si abbiano variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate, per i quali si applica la normale procedura autorizzativa, ai sensi degli artt. 6 e 9.

4. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione a Comune, Arpa e Ausl. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002. Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto. Il non incremento va attestato per gli edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, all'interno di un'area di valutazione in un raggio di 200 m. dall'impianto, in corrispondenza di tutte le altezze ove risulti la presenza di persone.

5. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.

6. L'autorizzazione a modifiche di impianti esistenti ha validità annuale e cessa la sua efficacia decorso tale termine senza che i relativi lavori siano stati iniziati.

Art. 11 IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI

1. Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di mobilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista **una sola volta** e per un tempo massimo di **quattro mesi**;
- c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, **una sola volta** per un tempo massimo di **quattro mesi**.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa

localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 12 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..

3. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste all'articolo 17 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m..

4. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. L'eventuale abilitazione all'attività edilizia, inizialmente rilasciata, riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

CAPO III CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Art. 12 CATASTO

1. Viene istituito presso il Comune il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile. Tale Catasto verrà regolarmente aggiornato sulla base dei dati forniti dai Gestori.

2. Allo scopo di favorire l'accesso alle informazioni relative alla distribuzione delle Stazioni Radio Base sul proprio territorio, l'Amministrazione comunale, avvalendosi di ARPA, realizza una mappa censuaria delle s.r.b., corredata con i dati identificativi degli impianti.

3. La mappa, redatta su base informatica, conterrà eventualmente anche, oltre all'indicazione e all'identificazione delle singole s.r.b., le direzioni principali di emissione e distinguerà le stazioni già installate da quelle solo autorizzate.

4. Alla cartografia di cui ai commi che precedono saranno allegati archivi informatici con tutti i dati tecnici e di gestione delle singole s.r.b.

Art. 13 MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

1. Il Comune promuove, secondo i criteri di cui all'articolo 2, campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (cem), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti per la telefonia mobile, partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

2. Ove l'A.C. nell'attività di monitoraggio sistematico sul territorio riscontri valori di campo elettrico superiori ai limiti di legge, dovuti alla sovrapposizione degli effetti di più S.R.B., essa dovrà richiedere

ai Gestori di montare all'uscita dell'amplificatore dei limitatori di potenza tarati e sigillati, a carico degli stessi. Qualora il Gestore non ottemperi alle prescrizioni nel tempo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione si applicheranno le sanzioni previste dalla legge.

Art. 14

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune effettua attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia mobile per contrastare forme di inquinamento elettromagnetico e per garantire la minimizzazione di cui all'art.2 avvalendosi di ARPA ed AUSL, secondo le modalità di cui all'articolo 17 della Legge Regionale del 19 aprile 1995, n. 44.

2. Successivamente all'installazione dell'impianto, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione Comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettua periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi ed in modo particolare nei seguenti casi:

- a) qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai cem sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;
- b) qualora le s.r.b siano installate nelle vicinanze di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;

3. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge, di cui al successivo articolo 20 del presente Regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 15

CONCENTRAZIONE DI IMPIANTI SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione Comunale individua sullo strumento di pianificazione urbanistica le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti. Pertanto, il Comune può richiedere ai Gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di cem generati.

2. La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.

3. L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare e concertare in sede di progetto.

Art. 16

DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO

1. Le localizzazioni di impianti s.r.b., ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 1988, su edifici di valore storico-architettonico e monumentale. Questi ultimi sono da identificarsi in quelli individuati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché in quelli ai quali viene riconosciuto un valore storico-architettonico tramite l'individuazione nelle norme tecniche dello strumento urbanistico vigente (con riferimento alle N.T.A. del vigente P.R.G.).

2. Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sussiste di norma sul territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, preferendo le strutture a palo, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralici destinati ad altre funzioni (come, ad esempio, le torri d'illuminazione di impianti sportivi).

3. La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.

4. Onde assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente, il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

Art. 17

MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. La localizzazione di nuovi impianti al di fuori delle aree di cui all'articolo 16, comma 1, e particolarmente per quelle di attenzione, avviene perseguendo obiettivi di qualità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., che da un lato minimizzino l'esposizione ai cem e dall'altro favoriscano l'inserimento ambientale.

2. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione ai cem, le stime effettuate da ARPA nella valutazione del progetto di nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente, effettuate conformemente a quanto previsto oltre che dalla normativa vigente anche dal paragrafo 6.4 della Norma CEI 211-10/2002, dovranno essere eseguite attraverso una valutazione

integrata che consideri il contributo di tutte le s.r.b. presenti in un raggio di 200 metri (500 metri per le sorgenti radio-televisive) dall'impianto in esame. Ai fini di maggior cautela, gli impianti saranno valutati alla loro massima potenza.

3. Facendo seguito a quanto previsto dall'art. 9 della Deliberazione di G.R. n. 197/2001 e s.m., nel caso in cui, dall'esame del progetto d'installazione di un nuovo impianto previsto in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, ARPA verifichi un aumento dei livelli di campo elettrico, stimati in rapporto alle suddette aree, maggiore di 1 V/m rispetto ai livelli stimati nella situazione preesistente, ne dà comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale provvede entro 15 giorni a richiedere convocazione del Gestore al fine di attuare le possibili soluzioni alternative per la minimizzazione dell'esposizione nelle suddette aree/siti puntuali. Tale convocazione sospende i termini del procedimento.

4. Le nuove stazioni di radio base, salvo quindi quelle già autorizzate, non possono di norma essere collocate ad una distanza inferiore a 200 metri in linea retta dagli edifici destinati ad attività scolastiche e alla infanzia al fine di minimizzare l'immissione dei cem in tali siti – dovuti alla nuova radio base – a valori non superiori a 1 V/m inteso come valore valutato con la massima potenza della radio base da installare e tenendo conto degli apporti delle altre radio basi preesistenti.

5. Ai fini dell'applicazione del criterio di minimizzazione di cui al precedente 1° comma, nell'ambito del territorio non urbanizzato risultante dagli strumenti urbanistici, possono essere collocate nuove s.r.b. o trasferite s.r.b. esistenti nelle aree private ricercando la posizione più lontana dalle abitazioni esistenti nell'ambito della stessa proprietà, compatibilmente con i problemi di accessibilità.

Art. 18 RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI FISSI

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile, tramite la loro riduzione a conformità ovvero delocalizzazione, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 10 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.).

2. Le s.r.b. che producono o concorrono a produrre il valore superiore a 1 V/m negli edifici destinati ad attività scolastiche e alla infanzia devono ridurre la loro potenza congiuntamente sino a raggiungere tale valore o delocalizzarle sino a raggiungere il valore massimo di 1 V/m.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.

2. Il Comune può organizzare, in collaborazione con ARPA e AUSL, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 20 SANZIONI

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le infrazioni contemplate dalla legge Statale o da quella Regionale, si applicano le sanzioni previste dalle stesse.
2. Per le infrazioni al presente regolamento, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma che precede, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 10.000 € ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n.6/2004.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981.

Art. 21 SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze finalizzate all'autorizzazione dei Programmi annuali nonché di singoli impianti, sono a carico del richiedente.
2. La quantificazione delle stesse è determinata in base alla tabella dei Diritti di Segreteria di cui alla D.G.C. n. 19/05 e sue modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, punto 8.2, ed articolo 12, punto 12.1, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..

Art. 22 INSTALLAZIONE ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

1. L'installazione di impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva è soggetta alle norme del Capo II della L.R. 30/00 e DGR 197/01, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'installazione di altre tipologie di impianti di telecomunicazioni con esclusione di quelli indicati nella L.R. n. 30/2000 si seguirà la procedura indicata dall'art. 87 del Decreto Legislativo 01.08.2003 n. 259.
3. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, è sufficiente la denuncia di inizio attività conforme al Modello B di cui all'allegato n. 13 del Decreto Legislativo n. 259/2003.

4. Detti impianti potranno essere collocati nel centro abitato con soluzioni tecniche che garantiscano il minimo impatto visivo – paesaggistico – ambientale e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina urbanistica.

Art. 23
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere saranno esaminate e determinate sulla base della disciplina previgente.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

ALLEGATO A

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE/SITI PUNTUALI E LORO UTILIZZO AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE.

Nell'individuazione delle aree/siti di cui ai punti successivi, si fa riferimento a quanto previsto dallo strumento di pianificazione urbanistica e relative norme. Si ritiene opportuno, nell'ottica del principio di cautela e nell'ambito della valutazione di compatibilità ambientale di cui al punto 8.4 della Direttiva Regionale (Deliberazione di G.R. n. 197/2001 e s.m.) e delle conseguenti misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi, tenere in debito conto i fattori di pressione ambientale già presenti sul territorio, anche al fine di evitare per quanto possibile una concentrazione di condizioni ambientali sfavorevoli in alcune aree del territorio, con conseguente incremento della percezione del rischio e di situazioni di disagio nella popolazione.

Pertanto sulla base e nel rispetto di quanto disciplinato dallo strumento di pianificazione urbanistica e relative norme, il territorio comunale viene così distinto:

1. Aree/siti puntuali non idonei all'installazione (fattore escludente)

zone omogenee disciplinate dallo strumento di pianificazione urbanistica in cui è espressamente vietato o non previsto tale uso (installazione impianti s.r.b.), aree/siti esplicitamente esclusi dall'art. 9 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m. (ricettori sensibili), ivi compresi quelli individuati dall'art. 16 comma 1 sulla base delle norme urbanistiche, nonché nel rispetto delle distanze da edifici scolastici di cui dall'art. 17 comma 4;

2. Aree/siti puntuali di attenzione (fattore limitante)

zone omogenee disciplinate dallo strumento di pianificazione urbanistica in cui è espressamente previsto tale uso (installazione impianti s.r.b.), sottoposte però a valutazioni specifiche sulle possibilità di minimizzazione, perché:

a) caratterizzati da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento al valore di attenzione fissato dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (3 V/m);

b) prossimi alle aree di divieto di cui all'articolo 9 comma 1 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m. (con particolare riferimento alle attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche) per le quali è necessario perseguire la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tendendo al minimo incremento, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, del fondo preesistente sulle aree soggette al divieto. La delimitazione delle aree di attenzione non può superare la distanza di 200 metri dall'aree/siti puntuali non idonei all'installazione (tale distanza è in accordo con quella individuata al punto 8.1 della Direttiva Regionale, per l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze e delle loro destinazioni d'uso);

Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attenzione saranno valutate favorendo:

- a) condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne, già presenti;
- b) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
- c) raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione;
- d) coinvolgimento di aree non gravate da situazioni igienico-ambientale problematiche.

In merito alle aree di ricerca, nel caso di proprietà pubbliche disponibili presenti entro e comunque in un raggio di 150 m. dal sito proposto dai Gestori, la nuova S.r.b, o il trasferimento di una S.r.b esistente è di norma ricondotta nell'ambito di tale proprietà, salvo controindicazioni specifiche nell'ambito dei criteri di cui al presente allegato A

3. Aree/siti puntuali compatibili (fattore preferenziale)

zone omogenee disciplinate dallo strumento di pianificazione urbanistica in cui è espressamente previsto tale uso (installazione impianti s.r.b.) ed aree/siti in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità-attitudine alla localizzazione, quali ad esempio:

- a) aree con assenza di ricettori sensibili;
- b) rotatorie stradali e parcheggi di ampie dimensioni al centro dei quali installare strutture apposite;
- c) aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico.

ALLEGATO B

CRITERI STRATEGICI PER LO SVILUPPO E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE.

Al fine del proseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento ed in relazione allo sviluppo della tecnologia in atto e a quella prevedibile, della domanda di servizi in un arco temporale di breve-medio termine, si individuano i seguenti criteri strategici a cui sono tenuti ad uniformarsi i Gestori nella presentazione dei propri programmi annuali o delle richieste per installazioni non comprese nei programmi.

A - Per le nuove S.R.B. e ponti radio

1. Nel territorio urbanizzato e/o di prossima urbanizzazione secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici, costituiscono indicazioni strategiche le seguenti:

- a) utilizzo per le S.R.B. di impianti a bassa potenza e di ridotte dimensioni (preferibilmente con potenza di antenna < 20 watt per il GSM o < 10 watt per l'UMTS) per ciascuna direzione principale di emissione;
- b) ponti radio condivisi (rooming) fra i diversi gestori sia su palo che su antenna montata su edifici per contenere il numero di tali impianti di forte impatto percettivo.

B – Per gli impianti esistenti

1. La modificazione degli impianti esistenti deve avvenire ricercando per quanto possibile la conformità con quanto disposto alla lett. A;

2. Le S.R.B. e i ponti radio in palese contrasto con le indicazioni di cui alla lett. A potranno essere adeguate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. L'A.C. potrà richiedere la concertazione di soluzioni migliorative nel rispetto delle nuove possibilità della tecnologia.